



comune di
PRATO

**Segnalazioni ai sensi dell'art. 54-bis del D.
Lgs. n. n. 165/2001 – Atto organizzativo.**

Approvato con Disposizione Segretario
Generale n. 4 del 07.10.2015

L'art. 54-bis del D. Lgs. n. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recita:

“Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Nei commi successivi la norma prevede poi la tutela dell'anonimato del segnalante, il divieto di discriminazione e l'esclusione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla L. 241/1990.

Come disposto dalla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 il presente atto organizzativo integra le disposizioni normative di cui sopra al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie. A tale scopo definisce:

- l'ambito soggettivo di tutela dell'anonimato;
- l'oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela;
- le procedure di segnalazione di presunti illeciti da parte dei dipendenti al Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC);
- le misure di tutela del segnalante;
- le misure di tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione;
- la composizione del gruppo ristretto di lavoro a supporto dell'attività del RPC.

Ambito soggettivo di applicazione

La tutela ex art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001 è riconosciuta a tutti i dipendenti che in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite ed effettuano una segnalazione.

Il Comune di Prato estende tale forma di tutela ai consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'ente.

Oggetto delle segnalazioni

Oggetto di segnalazione sono le condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela sono:

- le fattispecie delittuose di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale;
- le situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati;
- i casi in cui si evidenzi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza direttamente; quindi il segnalante è tenuto a dichiarare:

- quanto ha appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- le notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- le informazioni di cui sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito, ovvero reato contro la P.A.

Procedure di segnalazione

Per l'invio delle segnalazioni è attivo l'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.prato.it, sistema informatico riservato per la ricezione delle segnalazioni di presunti illeciti che consente di far pervenire le segnalazioni al Responsabile per la prevenzione della corruzione senza esporre il segnalante alla presenza fisica nell'ufficio ricevente.

La segnalazione si effettua compilando l'apposito *form* reperibile alla pagina [Come fare segnalazioni al responsabile dell'anticorruzione del Comune di Prato \(riservato ai dipendenti\)](#) della sezione "Altri Contenuti" di Amministrazione Trasparente e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.prato.it.

La casella di posta elettronica anticorruzione@comune.prato.it è accessibile al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al personale del gruppo ristretto di supporto all'attività dello stesso RPC di cui all'omonimo paragrafo.

Procedura di gestione delle segnalazioni

Dall'invio informatico della segnalazione all'indirizzo anticorruzione@comune.prato.it ha inizio la procedura di gestione della stessa.

La segnalazione è presa in carico dal RPC o da un componente del gruppo di supporto per una prima sommaria istruttoria. Nel caso di necessità di acquisire ulteriori chiarimenti, da richiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti, l'acquisizione è disposta dal RPC.

Tutte le segnalazioni ricevute sono sottoposte ad istruttoria e definite nel termine di 120 giorni dalla loro ricezione.

Il RPC, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Nel caso, invece, che dall'istruttoria emergano elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPC inoltra la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, ai soggetti terzi competenti – anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti – quali:

- dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- UPD per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- Autorità Giudiziaria;
- Corte dei Conti;
- Dipartimento della funzione pubblica.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni dell'amministrazione sarà inoltrato solo il contenuto della segnalazione eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Nel caso di soggetti esterni all'amministrazione la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che trattasi di segnalazione pervenuta da un soggetto cui è riconosciuta una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

I dati e i documenti oggetto di segnalazione sono conservati a norma di legge. Gli eventuali dati sensibili contenuti nella segnalazione sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento il RPC rende conto nella relazione annuale in materia di anticorruzione di cui all'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012 adottando ogni cautela per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Misure di tutela del segnalante

Il procedimento di gestione della segnalazione garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva.

Il dipendente che inoltra una segnalazione deve essere individuabile e riconoscibile. Fermo restando quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione la segnalazione anonima non rientra nella fattispecie prevista dalla norma.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni o esterni all'ente si osservano rispettivamente le modalità di cui al paragrafo "Procedura di gestione delle segnalazioni".

La tutela non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato. Il nominativo del segnalante può essere rivelato solo nei casi in cui il procedimento disciplinare si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico e sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato. Spetta al responsabile dell'UPD valutare se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. L'identità del

segnalante viene rivelata al responsabile UPD solo al momento della richiesta da parte del soggetto interessato.

Sia in caso di accoglimento della domanda, sia in caso di diniego, il responsabile UPD motiva adeguatamente la scelta ai sensi della L. 241/1990.

Il dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite non può, inoltre, “essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”, ove per misura discriminatoria si fa riferimento a:

- azioni disciplinari ingiustificate;
- molestie sul luogo di lavoro;
- qualsiasi forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Misure di tutela del contenuto della segnalazione

Il RPC e gli addetti del gruppo ristretto di supporto adottano ogni cautela per mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento ad esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

La documentazione attinente la segnalazione è sottratta al diritto di accesso di cui all'art. 22 e s.s. della L. 241/1990.

Gruppo ristretto di supporto

Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente atto è costituito un gruppo di lavoro ristretto con competenze multidisciplinari.

Il gruppo di lavoro è composto in via stabile dal RPC dell'ente e dal funzionario (cat. D) addetto all'Unità di Staff Segreteria Generale e può essere integrato, in riferimento alle singole segnalazioni, con altro dipendente con competenze specifiche nelle materie oggetto di segnalazione.

Di tale gruppo di lavoro non possono far parte né i responsabili degli uffici operanti nelle aree di rischio individuate ai sensi dell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, né il responsabile UPD.

I componenti del gruppo di lavoro sono tenuti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità cui è sottoposto il RPC.